

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 16/09/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30116-emissione-di-obbligazioni-convertibili-in-azioni-di-risparmio-ed-o-p-a-residuale>

Autore: Andrea Vincenzo Serrentino

Emissione di obbligazioni convertibili in azioni di risparmio ed o.p.a. residuale

Corte di Cassazione Sezione Prima Civile Relatore C. Carnevale n. 11125 del 7 maggio 2010

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI DI RISPARMIO ED O.P.A. RESIDUALE

(Corte di Cassazione Sezione Prima Civile Relatore C. Carnevale n. 11125 del 7 maggio 2010)

Con la decisione in epigrafe, la Corte di Cassazione ha escluso alcuna forma di responsabilità, ex art. 1218 c.c.¹, a carico della società emittente obbligazioni convertibili in azioni di risparmio (art. 2420 bis c.c.), qualora la sopravvenuta mancata sottoscrizione delle stesse da parte del sottoscrittore sia dipesa dalla revoca della quotazione della società in borsa, a seguito del lancio di un' offerta pubblica d'acquisto residuale ai nuovi soci di controllo, ai quali è rimesso l'obbligo di procedere ad o.p.a. delle azioni residue nell'ipotesi di flottante inferiore al 10% (L. n. 149, art. 10, 9° comma del 12 Febbraio 1992)².

Infine, si ha un'o.p.a. residuale qualora un soggetto giunga a detenere una partecipazione superiore al 90% nel capitale di una società quotata³. In questo caso il legislatore assume che il flottante rimasto non sia idoneo ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni e pertanto consente un diritto di *exit* agli azionisti di minoranza⁴. In questa fattispecie infatti, il soggetto che ha superato la soglia del 90% è tenuto a ripristinare il flottante entro quattro mesi dal superamento della soglia o promuovere una offerta pubblica di acquisto sulle residue azioni con diritto di voto. In questo caso il prezzo delle azioni è determinato dalla Consob⁵.

Dr. Andrea Vincenzo Serrentino

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. Disciplina delle Opa/Commento all'art. 10, l. 18 febbraio 1992, n. 149, in *Leggi civ. comm.*, 1997, I, pagg. 244 e ss.;
- Berlanda E. , *La disciplina delle offerte pubbliche di acquisto*, in *Riv.soc.*, 1995, pagg. 880 e ss.;
- de Gioia Carabellese P. , *La responsabilità in caso di violazione dell'Opa obbligatoria*, in *Società*, 2000, p. 1357
- . - *Lener R* , *La nuova disciplina delle offerte pubbliche di acquisto*, in *Riv. Dir. Civ.*1999, II, pag. 267;

¹ Art. 1218 Responsabilità del debitore

Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160).

² AA.VV. *Disciplina delle Opa/Commento all'art. 10, l. 18 febbraio 1992, n. 149*, in *Leggi civ. comm.*, 1997, I, pagg. 244 e ss.;

³ Berlanda E. , *La disciplina delle offerte pubbliche di acquisto*, in *Riv.soc.*, 1995, pagg. 880 e ss.;

⁴ de Gioia Carabellese P. , *La responsabilità in caso di violazione dell'Opa obbligatoria* , in *Società*, 2000, p. 1357

⁵ *Lener R* , *La nuova disciplina delle offerte pubbliche di acquisto*, in *Riv. Dir. Civ.*1999, II, pag. 267;